

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3348

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NARDI, FRAILIS, CIAMPI, UBALDO PAGANO, CRITELLI, DE FILIPPO,
CARÈ, MORANI, DE LUCA, MURA, TOPO, BERLINGHIERI, BONOMO,
MELILLI, ROSSI, PEZZOPANE, INCERTI**

Agevolazioni fiscali per il sostegno dei piccoli esercizi commerciali
al dettaglio

Presentata il 3 novembre 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge nasce dalla constatazione che ben il 62 per cento degli oltre 8.100 comuni italiani rischia di rimanere senza esercizi commerciali, in particolare alimentari, ma non solo.

Stiamo parlando del cosiddetto « effetto desertificazione », a causa del quale circa 5.000 comuni sono attualmente privi dei servizi primari, rendendo conseguentemente difficile, se non impossibile, l'acquisto di beni di prima necessità, quali ad esempio pane, latte e carne, senza spostarsi di numerosi chilometri dalla propria abitazione.

Si tratta di centri abitati che presentano spesso ricchezze culturali, artistiche e ambientali, ma manifestano da tempo evidenti sintomi di « disagio insediativo », nono-

stante la necessaria e prioritaria funzione di gestione del territorio che essi rivestono.

Negli ultimi anni in tali comuni si è infatti verificata una diminuzione del numero di attività commerciali, soprattutto alimentari, di poco meno dell'8 per cento e le previsioni per il futuro sono allarmanti: secondo alcune stime, continuando con questo *trend*, entro il 2025 si potrebbero contare nel nostro Paese poco più di 3.000 panetterie e 2.500 drogherie con il rischio concreto quindi di privare 2.000 comuni di servizi essenziali. Ciò produrrebbe ingenti danni anche alle attività economiche di filiera che resterebbero paradossalmente « senza vetrine » in un Paese, il nostro, che detiene il primato dei prodotti tipici.

Questo quadro allarmante non è stato causato dall'emergenza epidemiologica da

COVID-19, ma sicuramente la pandemia non potrà che peggiorare la situazione.

Per scongiurare questo pericolo, contrastare con efficacia un declino annunciato e promuovere una efficace inversione di rotta sono necessarie misure speciali, in particolare agevolazioni fiscali, in favore degli esercizi commerciali che svolgono attività primaria con il fine unico di favorire processi virtuosi di integrazione delle filiere locali.

In aggiunta a quanto illustrato fin qui, c'è da sottolineare come anche la presenza dei « negozi storici », nell'ambito delle aree di pregio delle grandi città e dei piccoli comuni, sia messa in pericolo. Intervengono in questo senso, oltre che la concorrenza dei grandi esercizi della distribuzione organizzata, anche altri fattori di natura economico-fiscale. L'indice di mortalità di tali esercizi, infatti, è in continua crescita a causa di una pressione fiscale soffocante e di un costante aumento dei canoni di locazione che gravano su queste piccole realtà. Il ruolo e la funzione svolti dai negozi situati nei centri storici, nelle comunità montane e nelle zone rurali sono da considerarsi primari per il fondamentale servizio che rendono ai cittadini.

In sintesi, dunque, la finalità della presente proposta di legge è tutelare e salvaguardare il tessuto economico e imprenditoriale dei piccoli centri storici, oggi in grave difficoltà, per il contributo irrinunciabile che essi offrono alla coesione sociale e quindi all'esistenza stessa di tali insediamenti.

Con lo scopo di rendere tali attività più concorrenziali nei confronti dei grandi esercizi commerciali, di promuovere l'imprenditoria giovanile nel settore e di tutelare la sopravvivenza di queste piccole realtà, la presente proposta di legge introduce una serie di interventi di natura fiscale.

Con l'articolo 1 si definiscono le finalità e l'ambito di intervento del provvedimento, mentre con l'articolo 2 si prevedono misure di semplificazione per l'ammissione dei piccoli esercizi commerciali al regime di contabilità semplificata.

L'articolo 3 prevede misure per ridurre la pressione fiscale sui « negozi di vic-

nato », attraverso una serie di adeguamenti del regime agevolato cosiddetto « forfetario ». La disciplina vigente infatti crea una sperequazione di trattamento tra piccoli soggetti economici. Essendo la soglia dei ricavi, nella loro definizione « classica », una delle condizioni necessarie per l'accesso al regime agevolato, le piccole attività commerciali, e in particolare quelle di vicinato, alimentari e miste, sono ingiustamente penalizzate rispetto ad altre attività. Infatti, a differenza di altre piccole attività anche di carattere artigianale, nel caso delle attività di compravendita di beni alimentari, sui quali si applica un basso ricarico, il volume dei ricavi ragguagliati ad anno risulta essere notevolmente alto rispetto al reddito prodotto e del tutto inadeguato alla soglia dei ricavi stabilita ai fini dell'accesso al regime forfetario, che non considera le spese sostenute per l'acquisto delle merci. Con il sistema in vigore, infatti, gli esercizi di vicinato alimentari e misti, già in difficoltà per la forte concorrenza della distribuzione organizzata per quanto riguarda l'applicazione dei margini di ricavo, sono, nella maggior parte dei casi, impossibilitati ad accedere alla disciplina fiscale agevolata di cui necessitano. È quindi opportuno modificare in questo senso la disciplina del regime fiscale agevolato considerando, per gli esercizi di vicinato alimentari e misti, il volume dei ricavi al netto delle somme corrisposte ai fornitori. Nell'ambito delle modifiche proposte ai requisiti di accesso al regime agevolato per tali soggetti, si ritiene inoltre importante non applicare i limiti previsti per le spese di lavoro dipendente, al fine di rendere la misura realmente incentivante ed efficace nel contrastare l'effetto desertificazione illustrato in premessa.

Come detto, uno dei fattori che più grava sulla sfavorevole condizione economica dei negozi di vicinato è l'elevato costo dei canoni di locazione dovuto al fatto che la maggior parte di questi esercizi si trova nei centri storici e nelle aree di pregio di città e comuni. A tal proposito, si prevede un abbattimento del 50 per cento dell'imposta municipale propria per i contribuenti che danno in locazione i propri immobili

ad esercenti commerciali. L'intenzione, con la disposizione introdotta all'articolo 4, è di stimolare i proprietari alla locazione, perché più conveniente, nei confronti di tali tipi di attività, con una conseguente proporzionale diminuzione dei canoni di locazione, dato il risparmio d'imposta.

Per quanto concerne le altre imposte locali connesse alle attività commerciali in argomento, essendo le stesse strettamente «collegate» alla realizzazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo e quindi allo svolgimento dell'attività economica, la disposizione introdotta all'articolo 5 è finalizzata a promuovere da parte degli enti locali un intervento in diminuzione delle tariffe di determinazione della base imponibile della tassa sui rifiuti (TARI), della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) (e del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a partire dal 2022) per le attività di commercio al dettaglio in questione, al fine di prevedere misure agevolative in favore dell'iniziativa imprenditoriale necessaria a contrastare l'effetto desertificazione dei centri storici dei piccoli comuni e in generale dei negozi di vicinato.

In ultimo, considerata l'ormai sempre più ingente presenza di grandi realtà distributive anche all'interno dei centri storici dei comuni, all'articolo 6 si propone una riduzione dell'aliquota dell'imposta sul

valore aggiunto (IVA) al 10 per cento per quanto concerne i servizi, considerati essenziali, di fornitura di energia elettrica e gas per le imprese di vicinato.

L'articolo 7 istituisce il Fondo per il sostegno dei piccoli esercizi commerciali al dettaglio nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, allo scopo di provvedere al finanziamento di iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammmodernamento, l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, comprese le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di *marketing on-line* e di vendita a distanza, attraverso la concessione di contributi in conto capitale alle imprese ovvero l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche, necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti. Le risorse del Fondo possono essere impiegate anche per il finanziamento di nuove aperture di esercizi commerciali situati in locali sfitti e per l'allestimento di nuove soluzioni di arredo urbano che contrastino il degrado e la desertificazione commerciale.

L'articolo 8 prevede il canone agevolato (cedolare secca), per il settore delle locazioni commerciali; l'articolo 9 infine reca le disposizioni finanziarie.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. La presente legge reca disposizioni volte a tutelare e promuovere i servizi commerciali primari esercitati nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e nelle specifiche aree individuate dai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, nelle quali devono essere compresi i centri commerciali naturali, come definiti dalla normativa regionale, in considerazione del preminente interesse nazionale rappresentato dalla salvaguardia della loro presenza diffusa e capillare nel territorio, anche al fine di limitare l'inquinamento e la congestione del traffico di alcune aree urbane.

2. Ai fini della presente legge, per « servizi commerciali primari » si intendono le attività di commercio al dettaglio di prodotti appartenenti al settore alimentare e misto, con prevalenza dei prodotti alimentari, svolte in esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e alle vigenti disposizioni regionali di settore.

3. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge reca disposizioni finalizzate alla concessione di agevolazioni fiscali in favore degli esercizi di vicinato che offrono i servizi commerciali primari, definiti ai sensi del comma 2.

Art. 2.

(Semplificazioni)

1. All'articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: « anche su supporti videomagnetici, » sono inserite le seguenti: « per gli esercizi di vicinato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 114, che prestano servizi commerciali primari nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e nelle specifiche aree individuate

dai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, nelle quali devono essere compresi i centri commerciali naturali come definiti dalla normativa regionale, ».

Art. 3.

(Adeguamento del regime forfetario)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 54, lettera b), dopo le parole: « articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 » sono aggiunte le seguenti: « , escluse le attività di cui al comma 54-*bis* »;

b) dopo il comma 54 è inserito il seguente:

« 54-*bis*. Le attività che prestano servizi commerciali primari applicano il regime di cui ai commi da 55 a 89 del presente articolo anche qualora l'attività sia costituita nelle forme societarie di cui agli articoli 2291 e 2313 del codice civile. Per "servizi commerciali primari" si intendono le attività di commercio al dettaglio di prodotti appartenenti al settore alimentare e misto, con prevalenza dei prodotti alimentari, in esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e alle vigenti disposizioni regionali di settore, svolte nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti o nelle specifiche aree individuate dai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, nelle quali devono essere compresi i centri commerciali naturali, come definiti dalla normativa regionale »;

c) al comma 56, dopo le parole: « Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni » sono inserite le seguenti: « e gli esercenti le attività di cui al comma 54-*bis* del presente articolo »;

d) al comma 64, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: « Per le attività di cui al comma 54-*bis*, esercitate nelle forme societarie di cui agli articoli

2291 e 2313 del codice civile, l'imposta sostitutiva è calcolata sull'utile derivante dalle quote di partecipazione attribuite ai singoli soci che si presumono proporzionate al valore dei conferimenti di quest'ultimi se non risultano determinate diversamente da atto pubblico o da scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata avente data anteriore all'inizio del periodo d'imposta. Se il valore dei conferimenti non risulta in alcun modo determinato, le quote si presumono uguali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 »;

e) al comma 81, dopo le parole: « del presente articolo » sono inserite le seguenti: « , ad esclusione delle imprese familiari titolari di esercizi di vicinato che prestano servizi commerciali primari, di cui al comma 54-bis del presente articolo, ».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale del settore del commercio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti ulteriori requisiti di accesso alla disciplina di cui al presente articolo.

Art. 4.

(Riduzione della base imponibile IMU)

1. All'articolo 1, comma 747, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) per le unità immobiliari concesse dal soggetto passivo in locazione ad uso non abitativo in favore di soggetti esercenti attività di commercio al dettaglio di prodotti appartenenti al settore alimentare e misto, con prevalenza dei prodotti alimentari, in esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e alle vigenti disposizioni regionali di settore, svolte nei comuni

con popolazione inferiore a 10.000 abitanti o nelle specifiche aree individuate dai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, nelle quali devono essere compresi i centri commerciali naturali, come definiti dalla normativa regionale ».

Art. 5.

(Riduzione delle tariffe relative alla TARI e canone unico)

1. Gli enti locali applicano un coefficiente di riduzione delle tariffe previste all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per la produzione di rifiuti non domestici da parte delle attività che prestano servizi commerciali primari. A decorrere dall'anno 2023, le disposizioni di cui al primo periodo si applicano altresì al canone patrimoniale di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 6.

(Aliquota IVA ridotta per le forniture di energia elettrica e gas)

1. Alla tabella A, parte III, numero 103), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili » sono sostituite dalle seguenti: « compresi le imprese poligrafiche, editoriali e simili nonché gli esercizi di vicinato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono attività di commercio al dettaglio di prodotti appartenenti al settore alimentare e misto, con prevalenza dei prodotti alimentari, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti o nelle specifiche aree individuate dai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, nelle quali devono essere compresi i centri commerciali naturali, come definiti dalla normativa regionale ».

Art. 7.

(Istituzione di un Fondo per il sostegno dei piccoli esercizi commerciali al dettaglio)

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il

« Fondo per il sostegno dei piccoli esercizi commerciali al dettaglio », come definiti dall'articolo 1.

2. Ai fini del finanziamento del Fondo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per l'erogazione dei contributi di cui al comma 3.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è utilizzato, nei limiti delle risorse ivi iscritte, per il finanziamento di iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, comprese le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di *marketing on line* e di vendita a distanza, attraverso l'attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti, e in particolare per l'erogazione:

a) di contributi per le spese sostenute per l'ampliamento dell'attività, per la dotazione di strumentazioni nuove, comprese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica, di sistemi di sicurezza innovativi e di sistemi di videosorveglianza, nonché per l'incremento dell'efficienza energetica ovvero per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del quinto anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese;

b) di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, e di contributi per l'acquisizione di servizi;

c) di contributi per l'allargamento e lo sviluppo tecnologico e funzionale di piattaforme digitali georeferenziate (*marketplace*) per permettere a tutti i cittadini di indivi-

duare agilmente le piccole attività commerciali e di servizio della propria zona che effettuano consegne a domicilio e servizi aggiuntivi e promuovere l'innovazione tecnologica degli esercizi commerciali di vicinato attraverso progetti quali vendite *on line*, « vetrine intelligenti », innovazione gestionale;

d) di contributi per la nascita di nuovi negozi attrattivi a basso impatto in locali commerciali sfitti ovvero inutilizzati da almeno tre mesi, attraverso l'erogazione di contributi per spese di investimento fino ad un massimo di 10.000 euro per singolo progetto presentato;

e) di contributi per nuove pavimentazioni, nuove illuminazioni e soluzioni di arredo urbano per il contrasto alla desertificazione commerciale e al degrado dei centri urbani.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, nei limiti delle risorse iscritte nel Fondo di cui al comma 1, i requisiti per accedere ai contributi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell'entità degli stessi.

5. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione è effettuata ogni anno, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in rapporto alla quota delle risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome.

Art. 8.

(Canone agevolato per il settore delle locazioni commerciali)

1. Per i soggetti di cui all'articolo 1, il canone relativo ai contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 27 e seguenti

della legge 27 luglio 1978, n. 392, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli sottoscritti dopo la medesima data, in relazione ai quali le parti firmatarie abbiano raggiunto uno specifico accordo finalizzato alla diminuzione, anche in via temporanea, del canone stesso, con lo scopo di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha prodotto sulle attività commerciali, può essere assoggettato al regime della cedolare secca, introdotto per le locazioni ad uso abitativo dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota speciale unica del 10 per cento, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle società nonché dei lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA.

2. Per beneficiare dell'applicazione della cedolare secca prevista al comma 1, le parti devono farsi assistere dalle organizzazioni della proprietà edilizia e da quelle produttive di settore cui appartiene l'attività conduttrice, che controfirmano l'accordo, in modalità bilaterale, attestandone per iscritto la corrispondenza alle disposizioni della legge 27 luglio 1978, n. 392, e alla presente legge per l'anno 2022.

3. Per accedere al beneficio fiscale di cui al comma 1, le parti devono altresì procedere alla registrazione, anche telematica, senza oneri, dell'accordo sottoscritto e della relativa attestazione di conformità rilasciata ai sensi del comma 2. Nel caso in cui i competenti uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate non siano aperti al pubblico a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le parti, qualora non siano abilitate alla registrazione telematica, possono comunicare, anche a mezzo delle rispettive organizzazioni di categoria, all'Agenzia delle entrate, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), entro e non oltre trenta giorni dalla firma degli accordi di riduzione del canone, copia dell'accordo stesso in formato elettronico non modificabile, riproducendo altresì il contenuto dell'accordo all'interno del corpo del messaggio di PEC. Il canone relativo ai con-

tratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 27 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli sottoscritti dopo la medesima data in relazione ai quali le parti firmatarie non abbiano raggiunto alcun accordo finalizzato alla diminuzione, anche in via temporanea, del canone stesso può essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota unica del 21 per cento, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle società nonché dei lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA. Le parti, al solo fine di beneficiare dell'applicazione della cedolare secca determinata ai sensi del precedente periodo, devono farsi assistere dalle organizzazioni della proprietà edilizia e da quelle produttive di settore cui appartiene l'attività conduttrice, che controfirmano l'accordo attestandone per iscritto, in modalità bilaterale, la corrispondenza alle disposizioni della legge n. 392 del 1978 e alla presente legge.

4. Entro il 31 luglio 2022, il Ministero dello sviluppo economico convoca il Tavolo nazionale delle organizzazioni della proprietà edilizia, già firmatarie della Convenzione nazionale sottoscritta, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 25 ottobre 2016, e di quelle produttive dei settori dell'artigianato, del commercio e della piccola e media industria, al fine di definire il Protocollo nazionale di applicazione della cedolare secca per le locazioni sottoscritte ai sensi dell'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e della presente legge e il modello-tipo di accordo bilaterale di attestazione che le parti sono tenute a sottoscrivere per accedere ai benefici fiscali previsti al comma 1, nonché al fine di individuare i criteri nazionali e locali per la determinazione dei parametri di riduzione del canone e per le modalità di rilascio delle attestazioni bilaterali sottoscritte in sede locale. Con l'approvazione del Protocollo nazionale di cui al prece-

dente periodo, il Ministero dello sviluppo economico provvede a predisporre e ad approvare l'Elenco nazionale delle associazioni di categoria dallo stesso riconosciute e abilitate alla sottoscrizione e al rilascio delle attestazioni bilaterali di conformità alla presente legge. Il regime fiscale introdotto dal presente articolo si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, fatte salve possibili proroghe, adottabili anche con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel caso di persistenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Art. 9.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli da 1 a 6, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, pari a 56,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 98 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, e a 114,5 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

